

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) –
C.F. e P.I.: 00275030674

Il Sindaco

Prot. n. 842

Valle Castellana, 31-01-2018

Ordinanza Sindacale n. 24 del 31-01-2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE. DISPOSIZIONI PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.

IL SINDACO

PREMESSO che tutti i servizi inerenti l'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti sul territorio comunale sono stati delegati all'Unione Comuni Montani della Laga – Sede Torricella Sicura, costituitasi dai Comuni di: Torricella Sicura, Campi, Valle Castellana, Cortino e Rocca S. Maria (Atto Costitutivo e Statuto del 20/01/2014);

CONSIDERATO che la raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio Comunale di Rocca Santa Maria, pur trattandosi di funzione delegata all'Unione dei Comuni come sopra evidenziato, viene attualmente effettuata dalla società RIECO SpA – sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA in virtù del contratto stipulato in data 09-01-2013 Rep. 197 dalla Comunità Montana della Laga di Torricella Sicura (servizio al tempo associato tra i Comuni di Campi, Torricella Sicura, Rocca S. Maria, Valle Castellana e Cortino) con la stessa ditta;

RILEVATO che il contratto per il servizio di cui sopra tra la ex Comunità Montana della Laga e la ditta RIECO S.p.A. risulta in scadenza al 31-01-2018;

VISTE:

- la nota del Commissario Straordinario della Comunità Montana della Laga "Zona M" prot. 1052 del 30-11-2017 con la quale viene richiesta agli enti associati l'intenzione a confermare la proroga del servizio in favore della stessa ditta secondo il contratto in essere;
- la successiva nota del Commissario Straordinario della Comunità Montana della Laga "Zona M" prot. 56 del 22-01-2018 con la quale viene comunicata la riduzione del contratto di appalto rep. 197/2013 (contratto attualmente in essere) ai soli Comuni di Torricella Sicura e Campi con contestuale proroga per anni 4 e la cessazione del servizio per i Comuni di Cortino, Rocca Santa Maria e Valle Castellana a far data dal 01-02-2018;

PRESO ATTO che:

- L'Unione dei Comuni della Laga non ha ancora comunicato l'eventuale esito della procedura di nuovo affidamento del servizio;

RILEVATO pertanto che, venendo a cessare il servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti sul territorio di questo Comune a far data dal 01-02-2018 si renderebbe impossibile la gestione dei rifiuti sul territorio Comunale con conseguente grave rischio per l'igiene, salute pubblica, ambientale;

DATO ATTO che:

- l'amministrazione comunale deve comunque garantire la continuità del servizio di igiene ambientale, al fine di evitare gravi pericoli per la salute pubblica;
- in attesa dell'espletamento delle procedure di gara da parte dell'Unione dei Comuni Montani della Laga secondo quanto sopra prospettato, si ritiene assolutamente necessario il ricorso all'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente per la proroga del contratto in essere per la gestione dei rifiuti urbani in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure e procedure, legittima comunque il sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall'ordinamento giuridico (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte alla situazione;

ATTESO di dover provvedere urgentemente al prosieguo della regolare attività dello svolgimento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta, al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e igiene Pubblica.

VISTO l'art. 191, commi 1 e 3 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERATO che la situazione che si è verificata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato articolo 191 perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) –
C.F. e P.I.: 00275030674

Il Sindaco

una ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more della predisposizione degli atti necessari per il nuovo affidamento da parte dell'Unione dei Comuni;

CONSIDERATO che l'Unione Comuni della Laga non è in grado di garantire un nuovo affidamento del servizio, seguendo le procedure prescritte dal D.Lgs 50/2016, entro la data di cessazione (31-01-2018);

RITENUTA tuttavia, la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, mediante un provvedimento "extra ordinem", a fronte della situazione venutasi a creare e prima descritta;

PRESO ATTO, pertanto, che esistono i presupposti per ordinare alla ditta RIECO SpA – sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA di proseguire i servizi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica per un periodo transitorio non superiore a mesi 4 a decorrere dal 01-02-2018, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto rep. 197 del 09-01-2013 attualmente in essere con la Comunità Montana della Laga ed applicati ai Comuni di Torricella Sicura e Campli (Comuni oggetto di proroga)

VISTI:

– l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

- l'articolo 13, comma 2, della Legge 23.12.1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'articolo 117 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997, n. 59"
- il D. Lgs. 03.04.2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale", che all'articolo 191 dispone che il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a tutela della salute e dell'ambiente;
- l'articolo 7bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

CONSIDERATO che il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso, senza arrecare grave pregiudizio alla salute pubblica, per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria;

RILEVATO che, allo stato attuale, ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico - sanitaria ed ambientale, per cui occorre assicurare la continuità del servizio, nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto da parte dell'Unione dei Comuni della Laga, nella qualità suesposta, nel rispetto della normativa vigente in materia e che non può essere imputato a questa Amministrazione Comunale alcun ritardo nell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;


TUTTO ciò premesso e ritenuto, considerando le premesse parte del dispositivo del presente provvedimento;

ORDINA

- per i motivi di cui in premessa, alla società RIECO SpA – sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA in persona del Legale Rappresentante, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria, di effettuare, presso il territorio comunale di Valle Castellana, i servizi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica per un periodo transitorio non superiore a mesi 4 a decorrere dal 01-02-2018, ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. 197 del 09-01-2013 attualmente in essere con la ex Comunità Montana della Laga ed applicati ai Comuni di Torricella Sicura e Campli (Comuni oggetto di proroga)

AVVERTE

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali.



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) –
C.F. e P.I.: 00275030674

Il Sindaco

DISPONE

- che qualora l'effettivo avvio del nuovo servizio associato, ultimate le procedure concorsuali da parte dell'Unione Comuni Montani della Laga dovesse avvenire prima della scadenza prevista nella presente ordinanza, la Società RIECO SpA dovrà consentire il subentro della nuova ditta aggiudicataria, senza che al riguardo possa avanzare pretesa alcuna;

- che, la presente ordinanza venga notificata alla società RIECO S.p.A. sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA, in persona del Legale Rappresentante presso la sede legale della Società stessa e, stante l'urgenza di provvedere, anticipata tramite Posta Elettronica Certificata rieco@poste-certificate.it;

- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività Produttive;
- al Presidente della Regione Abruzzo;
- al Presidente della Provincia di Teramo;
- alla A.S.L. di Teramo;
- alla Prefettura – U.T.G. di Teramo;
- al Comando Stazione Carabinieri di Valle Castellana,

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dallapublicazione/notifica, è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo o alternativamente, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, 31-01-2018

